


Scala 1:1000



UFFICI PIANO TERRA	
GR.	5.72 Mq
UFFICI	12.03 Mq
AMM.	17.83 Mq
ESPOSIZIONE	91.99 Mq
SCALE	1.50 Mq
PIANO SCALA	7.56 Mq
tot. 136.63 Mq	

UFFICI PIANO PRIMO	
F.	13.30 Mq
F.	12.25 Mq
ARCHIVIO	7.67 Mq
SALA RIUNIONI	3.10 Mq
ESPOSIZIONE	30.68 Mq
SCALE	46.05 Mq
PIANO SCALA	3.12 Mq
SCALE	6.65 Mq
PIANO SCALA	7.56 Mq
tot. 131.38 Mq	


TETTOIA2	
TETTOIA2	82.66 Mq
CAPANNONE	
CAP. LAVORAZIONE	741 Mq

ZONA LAVORAZIONE	
LAV. AVV. PVC	106.12 Mq
GRUPPO COMPR.	5.85 Mq
GARAGE	31.26 Mq
BAGNO	12.39 Mq
SPOGL.	4.43 Mq
Wc	0.99 Mq
Wc	0.99 Mq
Docc.	0.99 Mq
Docc.	0.97 Mq
tot. 163.99 Mq	


Sala Vern.	54.79 Mq
TETTOIA	147.56 Mq
tot. 202.35 Mq	

Immobile a destinazione industriale  
 in C.da Cozzo delle Forche - Augusta (SR)  
 N.C.E.U. foglio 52, particella 111  
 piano T-1, Sub. 111, cat. D/1


PLANIMETRIA GENERALE DEL LOTTO  
 II C.T.U.  
 Arch. Emanuele Gentile



PROSPETTO SUD



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO EST

Scala 1:200


Immobile a destinazione Industriale  
in C.da Cozzo delle Forche - Augusta (SR)  
N.C.E.U. foglio 52, particella 111  
piano T-1, Sub. 111, cat. D/1

RILIEVO DEI PROSPETTI

Il C.T.U.  
Arch. Emanuele Gentile



FABBRICATO AREA LAVORAZIONE



AREA LAVORAZIONE



TETTOIA

AREA LAVORAZIONE  
1107 MQ


VERDE INCOLTO



PAL. UFFICI




CAPANNONE



CORPO DI COLLEGAMENTO

AREA PARCHEGGIO  
848.88 MQ



Scala 1:200

AREA LAVORAZIONE


INGRESSO

Immobile a destinazione industriale  
in C.da Cozzo delle Forche - Augusta (SR)  
N.C.E.U. foglio 52, particella 111  
piano T-1, Sub. 111, cat. D/1

STRADA PRIVATA

INDIVIDUAZIONE FABBRICATI

Il C.T.U.  
Arch. Emanuele Gentile





COMUNE DI AUGUSTA  
PROVINCIA DI SIRACUSA

CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA  
O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Concessione n. 76 Pratica Edilizia n. 98/95      Protocollo n. 19011/4927

IL SINDACO

Vista la domanda di

[REDACTED]  
nato in il  
Geo. SCALICI Arcangelo  
Via Trieste n° 15  
AUGUSTA

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:  
Geom. SCALICI Arcangelo

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio 52  
mappale n. 11-335-337-340-193, i lavori di Costruzione di un capannone fabbrica di attrezzi  
metallici per ufficio. in C/da Cozzo delle Forche

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 04/07/95

Visti i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 Agosto 1942, n. 1150, 6 Agosto 1967, n. 765 e 28 Gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 Marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 Aprile 1976, n. 373 recante " Norme per il contenimento del consumo  
energetico per usi termici negli edifici" nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato  
con D.P.R. 28 Giugno 1977 n. 1052 ed il D.M. 10 Marzo 1977 pubblicato nella G.U.  
supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

Richiamato l'obbligo del titolare della presente concessione di uniformarsi alle seguenti:

## PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; i diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le misure atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cose;
- Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e gli spazi pubblici;
- Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
- Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta all'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- Gli assiti di cui al paragrafo tre od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- L'Ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari etc, che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- È espressamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti previsti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
- 11- Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla Legge 5 Novembre 1971 ; n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 Novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto " Provvedimenti per l'edilizia , con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 12- Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13- Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 Gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportate in estratto
- 14- Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi ( viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, etc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 15- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi della presente concessione.
- 16- Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.
- In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
- 17- La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati del progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessuno effetto.
- 18- Si rammenta che a norma dell'art. 36 della legge 71/78 la presente concessione deve essere trascritta all'Ufficio del Registro Immobiliare di Siracusa, per cui l'intestatario è tenuto a prendere contatti con l'U.T.C. entro trenta giorni dalla notifica, per gli adempimenti relativi.
- 19- Si rammenta che l'inizio lavori può avvenire, previo Nulla Osta dell'Ufficio del Genio Civile, entro i termini e con le modalità esplicitate negli artt. 26 e 31 del regolamento Edilizio Comunale, pena la decadenza della presente Concessione.
- 20- Nei casi previsti dalla L. n. 46/90 l'inizio dei lavori è subordinato al deposito del progetto degli impianti, in duplice copia, presso l'Ufficio Urbanistica.
- 21-

## ART. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). (Omissis)

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con Ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area di cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis)

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizia costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. La valutazione dell'Ufficio Tecnico è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del Concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di Enti Territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali). In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 Aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla Concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri Enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di amministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

## ART. 17 - SANZIONI PENALI

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica:

- a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
- b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata legge 6 Agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41 - ter di quella 17 Agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

## RESPONSABILITA'

(Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte)  
Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.



P. E. I.  
1808/95  
ISTANZA DI SANATORIA PER ABUSI EDILIZI

(D.L. 551/94) (L. 724/94 art.39 e successive modificazioni)

Al Signor Sindaco del Comune di

AUGUSTA

15000

RICHIEDENTE

COGNOME/DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' [REDACTED]

NOME [REDACTED]

C.F. P.IVA [REDACTED]

RESIDENZA AUGUSTA

COMUNE AUGUSTA

PROV. SR

VIA C.DA COZZO DELLE FORCHE

N. ==

CAP 96011

Se il richiedente e' persona fisica indicare:

SESSO: M.

F.

DATA NASCITA

COMUNE AUGUSTA

PROV. SR

TIPOLOGIA DELL'ABUSO PER IL QUALE E' RICHIESTA LA SANATORIA

- Opere realizzate in assenza e difformita' della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
- in assenza della licenza edilizia o concessione
  - in difformita' della licenza edilizia o concessione
- 2 Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformita' alla norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.
- in assenza della licenza edilizia o concessione
  - in difformita' della licenza edilizia o concessione
- 3 Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformita' da questa ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori
- in assenza della licenza edilizia o concessione
  - in difformita' della licenza edilizia o concessione
- 4  Opere realizzate in difformita' della licenza edilizia che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assenti
- Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 31 lettera d), della legge 457/1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformita'
  - Opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso
- 5  Opere di restauro e di risanamento conservativo come definito dall'art. 31 lettera c), della legge 457/1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformita', nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. 2/4/1968, qualora non si tratti di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale
- 6 Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'art. 31 lettera c), della legge 457/1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformita'
- 7  Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 31 lettera b), della legge 457/1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformita'
- Opere o modificazioni di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'art. 13 della legge 457/1978.

LOCALIZZAZIONE DELL'ABUSO

AUGUSTA C.DA COZZO DELLE FORCHE (Foglio 52 p. 11a 111)

### RIFERIMENTI CATASTALI

Catasto terreno: Foglio di mappa 52 particella 111 sub.  
 Nuovo Catasto edilizio urbano: Foglio di mappa particella sub.  
 corso di accatastamento  
 accatastamento in data N.

### SUPERFICIE DA CONDONARE

Superficie utile - Su ..... mq. ....  
 Superficie non residenziale Snr ..... x 0,60 ..... mq. ....  
 Superficie totale ..... mq. 243,41  
 Volume realizzato ..... mc. 899,60

### CALCOLO DELL'OBLAZIONE

Periodo abuso:  fino al 15/03/85 Lire/mq. ....  
 dal 16/03/85 al 31/12/93 Lire/mq. 20.000

Superficie totale 243,41 x L. 20.000 /mq. Lire 4.868.200

Coef. per abuso di necess.  x 0,50  x 0,70  x 0,75 Lire ....

Totale oblazione ..... x correttivo zona ..... Lire .....

Obblazione da versare mc. 899,60 - 750 = mc. 149,6 X 10.000 Lire 1.496.000

Somma da versare in data ..... in unica soluzione Lire 6.364.200

1<sup>a</sup> rata Lire .....

### CALCOLO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE

Superficie ..... x L. .... /mq. Lire .....

Somma versata in data ..... alla Tesoreria Comunale con reversale N. ....

Somma versata in data ..... in C/C postale N. .... intestato al Comune.

Si richiede rateizzazione secondo le norme vigenti

Licenza edilizia, concessione o autorizzazione, attuate con difformità

di licenza edilizia o concessione o autorizzazione data del rilascio

immobile e soggetto a vincoli di ..... imposto il

## CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO

Struttura portante verticale in		V H
Copertura con solaio in		D
Copertura con tetto		I
	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Tamponamenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	R
Tramezzature interne	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	E
Intonaco esterno	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L
Intonaco interno	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	A
Pavimentazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Z
Rivestimento bagno	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	I
Rivestimento bagno	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	O
Rivestimento cucina	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N
Infissi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	E
Infissi interni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	A
Impianto idrico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	I
Impianto elettrico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L
Impianto fognario	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	E
		G
		A
		T
		A

Documentazione allegata:

Relazione tecnica in quattro copie

2 grafici in quattro copie

Chiaraz. sostitutiva atto notorio

Certificato C.C.I.A.A.

Perizia edilizia

Attestazione pagamento oblazione C/D

Annotazioni

N.8 fotografie

Titolo di proprietà del terreno

Perizia tecnica giurata sullo stato dei lavori.

DATA **30 MAR. 1995**      FIRMA

CONTI CORRENTI POSTALI  
RICEVUTA  
del versamento, di L. **6.365.000=**

Lire **Seimilioni trecentosessanta-  
cinquemillalire**

sul C/C N. **255000**      intestato a:  
**ENTE POSTE ITALIANE già Amministrazione P.T.  
OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO**

eseguito da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
residente in **Augusta**      **Snc.**

Codice Fiscale **00275440899**

add. **21 AUGUSTA C. I.**  
\*\*\*\*\*  
L. **\*\*\*632000**  
L944 28 MAR 95

Bollo dell'Ufficio P.T.  
data progress.



# COMUNE DI AUGUSTA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

protocollo N. 20346/3116

Risposta al foglio N. Istanza

15 APR. 1994

19

del 13/08/93

OGGETTO : Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Al Sig.

Via

C.da "COZZO FILONERO"

AUGUSTA

Vista l'istanza della S.V. pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data 13/08/93 e registrata al n° 20346/3116

Visto l'art. 5 della L.R. 10/08/85 contenente nuove norme di controllo della attività urbanistico edilizia;

VISTO il parere dell'Ufficio Sanitario prot. n° 174/93 in data del 18/10/93;

VISTO il ~~parere~~ verbale C.E.C. verb. n° 12 del 30/03/94;

S I A U T O R I Z Z A N O

i lavori nel l'immobile sito in C.da "COZZO FILONERO" foglio 52 part.lla 111 .

consistenti in:

- Realizzazione di una tettoia , in elementi prefabbricati in c.a., di pertinenza all'immobile esistente;
- Si restituisce copia dell'elaborato grafico munito del visto di approvazione.
- FATTI SALVI I DIRITTI DEI TERZI.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Giuseppe ACCARDO)



# COMUNE DI AUGUSTA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

Protocollo N. 25638/3151

disposta al foglio N. Istanza

29/09/92

12 OTT 1992

il ..... 19.....

OGGETTO : Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Al Sig. \_\_\_\_\_

Via LE ITALIA N°58

AUGUSTA

Vista l'istanza della S.V. pervenuta al protocollo generale di questo Comune  
in data 29/09/92 e registrata al n° 25638

Visto l'art. 5 della L.R. 10/08/85 contenente nuove norme di controllo della  
attività urbanistica edilizia;

SI AUTORIZZANO

i lavori nel LOTTO DI TERRENO IN C/DA COZZO DELLE FORCHE

consistenti in:

REALIZZAZIONE DI UNA PERTINENZA CHE SARA' REALIZZATA CON TRAVI IN IPE  
E MASSETTO DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATO E  
SI RESTITUISCE COPIA DEGLI ELABORATI GRAFICI MUNITI DEL VISTO DI  
APPROVAZIONE  
FATTI SALVI I DIRITTI DEI TERZI IN OGNI FASE DELL'ESECUZIONE




L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

*Michele Ponso*

AG. AUGUSTA  
IPE  
29 SET. 1992  
PROT. N. 3154

COMUNE DI  
AUGUSTA  
29 SET. 1992  
PROT. 25638



Oggetto: Richiesta di autorizzazione per la  
realizzazione di una pertinenza al servizio degli  
edifici esistenti adibiti a capannone e uffici.

Ditta: ~~\_\_\_\_\_~~


RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA


Premesso che il locale che dovrà essere pertinenza  
dei locali sopra citati sarà realizzato nel Comune di  
Augusta in C/da Cozzo Filonero.

La pertinenza sarà adibita esclusivamente a deposito;  
sarà realizzata in IPE che verranno tra loro  
collegate mediante bullonatura alla base saranno  
bullonate a delle piastre. Il solaio sarà realizzato con  
le tradizionali travi a I, con tavelloni e massetto di  
calcestruzzo prefabbricato.

Perimetralmente sarà chiusa rispettando le aperture di  
accesso e le aperture di aereazione.

Il Tecnico





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ALLAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

Legge 02/02/1974 n° 64 art. 28 e L.R. 15/11/1982 n° 135 art. 8

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

L'INGEGNERE CAPO dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa:

VISTA l'istanza presentata in data 17/03/1993 dalla Ditta ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ residente in AVGOSTA ~~\_\_\_\_\_~~

VISTO il progetto strutturale a firma dell' Ing. Sebastiano ~~\_\_\_\_\_~~  
relativo alla costruzione fabbricati uffici in c.da "Cozzo  
Filonero" nel Comune di AVGOSTA

VISTA l'attestazione di avvenuto deposito, ai sensi della L. R. del 15/11/1982 n° 135, del  
progetto presso questo Ufficio in data 9/11/1984 e registrato al n° 3107;

VISTA la denuncia in data 27/12/1984 e distinta col n° 6568 di cui  
all'art. 4 della Legge del 05/11/1974, n° 1086.

VISTE le attestazioni del Direttore dei Lavori Ing. Sebastiano ~~\_\_\_\_\_~~ e del  
Collaudatore Ing. Sebastiano ~~\_\_\_\_\_~~ in applicazione dell'art. 4 della L. R. del 15/11/  
1982 n° 135, rispettivamente e nella relazione a struttura ultimata e nel certificato di collaudo;

VISTO l'art. 8 della predetta Legge n° 135/1982.

ATTESTA

che le opere sopra distinte, eseguite nel Comune di AVGOSTA in c.da "Cozzo Filonero"  
sono rispondenti alle prescrizioni per le zone sismiche.

n° 6064 Siracusa, 15 610. 1993




L'INGEGNERE CAPO

(T. MARTELLA)

COMUNE DI ..... A. U. G. U. S. T. A

PROVINCIA DI ..... Siracusa .....



# AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ O AGIBILITÀ

Data **26 NOV 1993**

PRATICA N. 96/82

Data

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 31/03/1993 dal Sig. ....

residente in Augusta, Via E. Millo, N. 42  
tendente ad ottenere l'autorizzazione di abitabilità e agibilità del fabbricato sito in questo Comune in  
Via C/da Cozzo delle Forche, N. ...., edificato su terreno distinto a Catasto al foglio  
N. 52, mappale N. 111, per la quale, in data 03/09/1984, venne  
rilasciata la concessione N. 96/82; e successiva variante in data 11/12/1985;

Vista la relazione-parere del Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale dalla quale risulta che l'opera è stata  
eseguita in conformità degli atti progettuali e, quindi, nel pieno rispetto delle norme regolamentari e di legge;  
in data 13/10/1993;

Vista la relazione-parere del competente Ufficio Sanitario che, accertato il rigoroso rispetto delle norme  
sanitarie di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte  
nonché del locale regolamento d'igiene, ha espresso, sulla richiesta, parere favorevole; in data 6/8/1992

Vista la ricevuta del versamento della tassa sulle Concessioni Comunali;

Vista la ricevuta di versamento dei diritti sanitari;

Dato atto che l'interessato ha prodotto la copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in cata-  
sto (Art. 52 Legge n. 47/1985).


## AUTORIZZA

ad ogni effetto di legge, l'abitabilità e agibilità del fabbricato sopra descritto composta da:

~~XX~~ ~~pianti~~ ~~appartamenti~~ ~~XX~~ ~~vani~~ ~~utilizzati~~ ~~vani accessori~~

Piano Terra: n. 2 vani destinati ad uffici + n. 2 w.c.;

Piano Primo: n. 4 vani destinati ad uffici + n. 1 w.c..



IL SINDACO  
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Giuseppe Accardo)

COMUNE DI

AUGUSTA

NOTA IL CAPO F. P. R. 10/10/1985

Provincia di Siracusa



# CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Concessione N. VARIANTE Pratica Edilizia N. 96/1982 Protocollo N. 19208

IL SINDACO

CODICE FISCALE:

Vista la domanda di:

~~\_\_\_\_\_~~ nato ad Augusta

~~\_\_\_\_\_~~ nato ad Augusta

via: Viale Italia n. 208 - AUGUSTA

PZA	FNC	52P01	1494H
PZA	SVT	55A09	1494H
LMB	SST	33D22	1494H

Chiedente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

Ingeg. ~~\_\_\_\_\_~~ SEBASTIANO

La concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio 52, mappa n. 111, i lavori di: VARIANTE alla costruzione di un capannone inerente la diversa ubicazione delle palazzine direzione e modifica dei prospetti, in contrada Corso Palione.

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N. 28 in data 14/10/1985;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 28 giugno 1977, n. 1052 ed il D. M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G. U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

## DESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- 1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e gli spazi pubblici;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lamine a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanzionati dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- 12) - Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportati in estratto:
- 14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.
- 16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.  
In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
- 17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità, in caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

Art. 15 - Sanzioni Amministrative.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). (Omissis).

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con riserva su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis).

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorso il termine di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639).

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere private concessione.

Art. 17 - Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferma restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata Legge 6 agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41-ter di quella 17 agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITA'

(Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte)

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.